



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Guida in bicicletta: possibile sottrarre i punti dalla patente?

Autore: Redazione | 17/10/2017



***Multe: si applica la sanzione accessoria a chi guida un veicolo non a motore come i ciclisti in caso di violazione del codice della strada?***

È possibile **detrarre i punti dalla patente ad un ciclista** se commette un'infrazione del codice della strada? A chiederselo sono stati più volte gli agenti della polizia municipale quando si sono trovati a dover multare un conducente di

un veicolo non a motore come, appunto, la bicicletta. L'equivoco di fondo sta nel fatto che anche le biciclette, nel momento in cui circolano in strada, sono tenute a rispettare il codice e ai relativi conducenti si applicano le medesime **multe** stabilite per gli automobilisti: sanzione pecuniaria e, laddove previsto, **decurtazione dei punti dalla patente**. Non è detto però che un ciclista abbia una patente e, se così fosse, si avrebbe un'illegittima discriminazione tra ciclisti patentati e ciclisti non patentati: questi ultimi infatti subirebbero una sanzione ulteriore (quella accessoria) rispetto ai primi, la privazione cioè dei punti. A stabilire se, in caso di **guida in bicicletta è possibile la decurtazione dei punti dalla patente** è stata finalmente la Cassazione con una sentenza pubblicata ieri **[1]**. Vediamo cosa dice.

Prima di spiegare se è possibile o meno **destrarre i punti dalla patente a un ciclista** facciamo un esempio. Immaginiamo un uomo che, alla guida della propria bici, superi il semaforo con il rosso. Un **vigile** lo vede e lo ferma. Gli consegna una bella multa perché, gli ricorda, **anche i ciclisti devono rispettare le norme del codice della strada** come, ad esempio, il divieto di [eccesso di velocità](#) o di guida [contromano](#) (leggi anche [Circolare in bicicletta rispettando il codice](#)) **[2]**. Senonché, nel verbale - che è un prestampato - si fa riferimento non solo alla sanzione pecuniaria ma anche alla decurtazione dei punti dalla patente. Il ciclista si oppone sostenendo che non si possono detrarre i punti alla patente a chi non guida un'auto; il vigile però gli fa presente che ciò non sta scritto da nessuna parte e le multe sono uguali per tutti, ciclisti e non. Chi dei due ha ragione?

La pronuncia di ieri della Cassazione risolve il problema se è possibile la decurtazione dei punti dalla patente a chi guida la bicicletta. Secondo la Corte «non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida**, per illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo **veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione** o, se richiesta, non sia stata mai conseguita». Lo stesso identico principio va applicato anche per le contravvenzioni che, al posto della sospensione della patente, prevedono anche la decurtazione dei punti (essendo identica la finalità della norma). Pertanto, al ciclista che viola il codice della strada e commette un'infrazione non può né essere sospesa la patente né possono essergli decurtati i punti.

## Note

**[1]** Cass. sent. n. 47589/17 del 16.10.2017. **[2]** Art. 182 cod. str.: Circolazione dei velocipedi. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. 9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99. La sanzione è da euro 41 a euro 168 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.